

AULA 'B'



# 6319.14

19 MAR 2014

F + ricorso. c.u.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 3473/2012

Cron. 6319

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 06/11/2013
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso 3473-2012 proposto da:

**TG** C.F. **X**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137/1, presso lo studio dell'avvocato DE AMICIS FULVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMANNA VINCENZO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -


2013

**contro**

3152

**U** S.P.A. (attualmente denominazione della **WI**  
 S.P.A. già **WM** S.P.A.,  
 cessionaria di ramo d'azienda da **S** S.P.A.) P.I.

ESSENE REGISTRAZIONE - ESSENE BOLL - ESSENE 2014



X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato EFRATI CARLA VIRGILIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAROZZI ANGELO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 5642/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/01/2011, r.g.n. 2267/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l'Avvocato LAMANNA VINCENZO;

udito l'Avvocato MAROZZI ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per:  
in via principale inammissibilità in subordine rigetto.

## - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

### La sentenza impugnata

1.1 La Corte d'Appello di Bari ha respinto il gravame proposto da GT ed ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla S s.p.a. ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.

1.2 La Corte territoriale ha confermato la correttezza della sentenza che, nel valutare l'esistenza della giusta causa di recesso, aveva preso in considerazione anche i tre precedenti disciplinari del dipendente sanzionati il 16.12.1998 con la sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per la durata di 15 giorni.

1.3 Inoltre ha verificato che i fatti contestati il 30.8.2000 e esaminati dal Tribunale non erano stati oggetto di contestazione in appello mentre altri episodi erano stati tralasciati dal primo giudice che ne aveva rilevato l'ambiguo significato (querela per minacce poi rimessa).

1.4 Quanto al fatto oggetto della contestazione, da cui era poi scaturito il licenziamento (cessione di TLE di contrabbando), ed all'esistenza di altre e ritorsive ragioni che avrebbero determinato il recesso, il giudice di appello ha escluso che della natura ritorsiva fosse stata acquisita una prova rassicurante, evidenziando al contrario che era stata offerta la prova dei fatti che la parte datoriale aveva posto a fondamento del recesso.

1.5 In particolare la Corte ha evidenziato che la condotta contestata oltre a costituire un reato era altresì aggravata dalla circostanza che era stata posta in essere nel contesto aziendale e lavorativo e con modalità aggressive e minacciose nei confronti di dipendenti che, avvedutisi del fatto, gliene avevano sottolineato l'illiceità.

1.6 In definitiva era risultata accertata la condotta di grave insubordinazione, ingiuriosa ed intimidatoria, tenuta dal dipendente che ne giustificava il recesso in tronco.

---

Per la cassazione della sentenza ricorre il T sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la U s.p.a. già W s.p.a. che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### I motivi di ricorso

2.1 Con un unico articolato motivo di ricorso il T censura la sentenza per avere, con motivazione contraddittoria ed insufficiente:

- apprezzato come gravi i tre episodi contestati al dipendente, prima di quello che ha dato luogo al licenziamento, sebbene il primo ed il terzo non si connotassero per una insita pericolosità (si trattava di sinistri stradali colposi), e del secondo (svuotamento in un cassonetto dei rifiuti raccolti con vanificazione del lavoro dei colleghi) non era stata acquisita la prova dell'intenzionalità del comportamento.

g

- escluso, nonostante le prove acquisite, che il licenziamento fosse stato la conseguenza ritorsiva del diniego del lavoratore di rendersi disponibile ad aiutare in alcune feste organizzate presso il domicilio del datore di lavoro.

- contraddittoriamente ritenuto irrilevante la dichiarazione di uno dei testi ( PF ) che aveva affermato di aver chiesto al T come ad altri suoi dipendenti di aiutarlo in occasione di ricevimenti organizzati nella sua villa, quando invece tale affermazione rafforzava l'attendibilità della dichiarazione resa dalla teste Z che aveva riferito di un alterco in conseguenza della mancata disponibilità del T

- ommesso di considerare che le dichiarazioni rese dal teste N (il quale aveva riferito di non essere mai stato minacciato di provvedimenti disciplinari in caso di mancata adesione alle richieste di lavoro in villa) non potevano essere considerate attendibili a cagione della soggezione che legava il teste alla datrice di lavoro. Secondo il ricorrente, infatti, la reiterata richiesta di prestazioni extra gratuite non poteva che essere assistita da una minaccia di licenziamento.

- trascurato di valutare che dalle dichiarazioni testimoniali rese da PS e PJ (i quali avevano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per comportamenti tenuti dal T : atti di disturbo ed insulti durante l'attività lavorativa) era emerso che la denuncia era stata presentata sotto la minaccia del licenziamento.

Tutti questi elementi congiuntamente esaminati avrebbero dovuto convincere il giudice di appello della natura discriminatoria dell'atto di recesso.

2.2 Aggiunge ancora il ricorrente che, anche sotto altro profilo, la motivazione della sentenza sarebbe carente e contraddittoria. Ed infatti la Corte territoriale non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali l'episodio contestato e posto a base del recesso (cessione di una stecca di sigarette di contrabbando durante l'orario di lavoro), nonostante la sua modestia e occasionalità, potesse costituire una giusta causa di licenziamento. Inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta addebitata non integrava il reato di contrabbando e che le disposizioni citate a sostegno (d.p.r. n. 633 del 1962 e l. n. 146 del 1994) non erano pertinenti rispetto al caso esaminato.

2.3 Sotto un ulteriore profilo viene denunciata la carenza di motivazione della sentenza. Ritiene infatti il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ommesso di motivare sulla denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. con riferimento alla necessità, per addivenire al licenziamento, di accertare una irreparabile lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, non essendo per ciò solo sufficiente che la condotta integri gli estremi di un reato.

2.4 ugualmente poi la Corte territoriale avrebbe del tutto trascurato di motivare in relazione alla denunciata falsa applicazione dell'art. 36 del c.c.n.l. di categoria che prevede il licenziamento nell'ipotesi di insubordinazione seguita da vie di fatto e di condanne per reati infamanti.

2.5 Quanto alla prova delle denunciate minacce o violenze (rivolte al responsabile che aveva colto sul fatto il dipendente che cedeva la stecca di sigarette di contrabbando) sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese da FP che ha ritenuto confermate dai verbali redatti dagli agenti intervenuti senza considerare, per un verso, l'interesse del teste ad un determinato esito della lite e l'equivocità degli elementi di fatto riferiti e, per altro verso, l'irrelevanza delle dichiarazioni contenute nel verbale di sequestro. Tali considerazioni sono tanto più

decisive ove, invece, si consideri che il teste N aveva riferito, con dichiarazione tutt'altro che neutra come contraddittoriamente ritenuto dalla corte d'appello, di non aver sentito T minacciare o insultare qualcuno. Inoltre erroneamente la Corte avrebbe ritenuto inattendibile il teste F (beneficiario della stecca di sigarette e che aveva in sede testimoniale ugualmente negato le minacce) posto che questi non aveva alcun interesse a dichiarare il falso e, dunque, contraddittoriamente la sua testimonianza era stata considerata inattendibile.

## **Le ragioni della decisione** - MOTIVI DELLA DECISIONE -

3.1 L'articolata censura sopra riassunta investe la motivazione della sentenza della quale lamenta una contraddittoria quando non del tutto omessa valutazione delle emergenze istruttorie nell'individuare gli estremi di un comportamento discriminatorio in danno del lavoratore e nella valutazione della consistenza e della gravità del fatto contestato in relazione alle norme di legge e collettive applicabili ed ai riscontri probatori acquisiti diversamente valorizzati.

3.2 Tanto premesso si deve rammentare che quando la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di appello sia congruamente motivata e, da un canto, sia chiaramente individuabile l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione mentre, dall'altro, non sia ravvisabile alcun profilo di manifesta illogicità o di insanabile contraddizione, le censure mosse dal ricorrente che si risolvano sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente sono inammissibili.

3.3. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile, infatti, soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un' inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. in termini tra le altre Cass. s.u. 25.10.2013 n.24148, 8.2.2010 n. 2784).

3.4 Il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda, allora, unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda (v. tra le molte, Cass. S.U. n. 5802/1998; Cass. n. 4770/2006 e Cass. n. 1754/2007). Né appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e invocati dal ricorrente, siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale. Premesso che costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art.360 comma 1, n. 5, c.p.c. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (al riguardo recentemente Cass. 31.7.2013 n. 18368), il controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto del

giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c., n. 5 ( per tutte: Cass. n. 6064/2008, Cass. n. 9477/2009). E' necessario, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (v. Cass. n. 24744/2006 e n. 17076/2007).

3.5 Ciò posto si osserva che la pur meticolosa alternativa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso non si pone, come necessario, nei termini richiesti di radicale incompatibilità tale da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

La Corte territoriale con un percorso logico rigoroso che non trascura gli elementi probatori acquisiti al processo, è pervenuta al motivato convincimento che il comportamento del T consistente nella cessione ad un altro dipendente, durante l'orario di lavoro, di una stecca di sigarette di contrabbando, per il contesto spaziale e temporale in cui era stata posta in essere e per la reazione minacciosa che l'aveva accompagnata, costituiva una condotta grave che ben giustificava la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per altro verso si osserva che nessuna delle circostanze richiamate nell'odierno ricorso riveste quel carattere di decisività idoneo a scardinare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello nel verificare, in concreto e sulla base delle acquisizioni probatorie, l'esistenza di un intento ritorsivo da parte del datore di lavoro nell'intimare il licenziamento.

L'indagine della Corte d'appello è analitica e puntuale e ricostruisce secondo un percorso fattuale e logico la vicenda, mantenendosi strettamente aderente alle risultanze probatorie che motivatamente in parte disattende evidenziandone la scarsa attendibilità connessa anche alle modalità di apprensione dei fatti da parte del singolo teste ( si pensi alla dichiarazione resa dalla teste Z presente ad una telefonata ed al comportamento contraddittorio di altri testi che prima si dolevano di minacce ricevute dal T denunciandole, e poi ritiravano la stessa denuncia).

Né è inficiata dalla denunciata contraddittorietà la scelta della corte di merito di considerare inattendibili dichiarazioni di fatti connotate da tali caratteristiche.

Tanto vale anche per le altre obiezioni formulate.

La Corte territoriale, infatti, lungi dal limitare la sua indagine ad una astratta riconducibilità ad una ipotesi di reato della condotta contestata ha valutato la gravità oggettiva del fatto per le modalità con le quali era stato posto in essere (nel perimetro aziendale e nell'orario di lavoro).

La dedotta modestia del fatto commesso (la cessione di una stecca di sigarette di contrabbando) non lo rende, nella valutazione complessivamente data dalla Corte d'appello, per ciò solo inidoneo ad incrinare in maniera irreversibile il vincolo di fiducia che deve sostenere il rapporto di lavoro anche perché il fatto non è in sé considerato ma, piuttosto, è valutato con gli altri comportamenti contestati ( minacce in danno di altro dipendente).

Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del c.c.n.l. è appena il caso di osservare che, al di là dei profili di improcedibilità della censura connessi al mancato deposito del contratto collettivo in violazione dell'art. 369 n. 4 c.p.c., in ogni caso la Corte di merito ha fondato il suo convincimento circa la legittimità del licenziamento intimato rapportando il suo giudizio alla violazione dell'art. 2119 c.c. adeguatamente e logicamente motivandolo con una interpretazione conforme a diritto per quanto si è già sopra esposto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la sentenza confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


**PQM**

**La Corte**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3500,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi. Oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2013

**Il Consigliere estensore**




**il Presidente**



Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositario in Cancelleria



oggi, 1.9. MAR. 2014.....

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  


CASSAZIONE.NET